



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 10

Orari visita fiscale

I dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare, dal lunedì alla domenica (compresi Natale, Pasqua e altre festività), le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Nel caso in cui il lavoratore in malattia debba effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o sussistano altri giustificati motivi, documentati a richiesta, egli potrà assentarsi dall'indirizzo indicato anche durante le fasce di reperibilità, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, a sua volta, ne darà comunicazione all'Inps.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. numero 206/2009, poi, sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, la cui assenza sia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita o a patologie connesse o sottese alla disabilità riconosciuta. Non sono, altresì, tenuti alla reperibilità durante la malattia i dipendenti che abbiano subito infortuni sul lavoro o che siano affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.

Stipendi salvi per i dipendenti - Nessuna decurtazione per l'impossibilitato a lavorare

L'art. 19 del dl 9/2020 affronta il problema delle misure urgenti da adottare per un sistema del pubblico impiego che si è trovato del tutto impreparato alla situazione straordinaria dovuta al Covid-19. Non solo, infatti, la stragrande parte delle amministrazioni non è stata e non è ancora in grado di attivare strumenti di lavoro a distanza (telelavoro o smart working), ma il mondo del lavoro pubblico si è «scoperto» privo di coperture e tutele nel caso di assenze connesse proprio ad emergenze sanitarie (o anche di altro genere). Infatti, non esisteva norma legislativa o contrattuale che avesse regolato nemmeno lontanamente l'ipotesi di assenze dal servizio forzate. Con la conseguente necessità di imporre ferie o permessi o altri giustificativi per evitare sanzioni disciplinari o decurtazioni stipendiali, pur non essendo l'assenza causata da comportamenti volontari e dolosi del dipendente. Inoltre, l'ordinamento presentava anche la beffa della trattenuta stipendiale introdotta da una delle riforme Brunetta, l'art. 71, comma 1, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008 per i primi dieci giorni di assenza dovuta a malattia. Il dl 9/2020 prova a mettere ordine. Il comma 1 dell'articolo 19, quindi, equipara a periodo di ricovero quello trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Quindi, si tratta di assenza giustificata, come quella per malattia e conseguente ricovero. Il comma 2 dell'articolo 19 pone rimedio parziale alla trattenuta-Brunetta. Si modifica proprio l'art. 71, comma 1, dl 112/2008 escludendo dalla trattenuta i periodi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, il che permette di non applicare la trattenuta proprio per le assenze previste dal comma 1 visto in precedenza. Col comma 3 dell'articolo 19, il dl cerca di chiudere il quadro e al di là dei casi di assenze equiparate a ricoveri, stabilisce che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici «imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista». Insomma, il datore di lavoro pubblico si accolla gli oneri di una sostanziale sospensione dell'obbligazione lavorativa, scaturente dal «factum principis», cioè da norme speciali che impediscano la prestazione, per causa non imputabile al dipendente.

Illegittimo il concorso per funzionari non dirigenti che richiede altri titoli oltre la laurea

È illegittima la scelta della Pa di prevedere ulteriori titoli di studio, rispetto a quello del diploma di laurea, nel bando di concorso per l'accesso ai profili professionali di funzionario privo di qualifica dirigenziale. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 590/2020.

Peculato senza attenuanti al pubblico ufficiale che utilizza il telefono dell'ufficio per ragioni private per due anni

Al pubblico ufficiale che utilizza per scopi privati il telefono d'ufficio per circa due anni non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, in quanto il reato continuato, quale quello in esame, configura un'ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio.

Nessuna relazione sindacale per il ricollocamento del personale eccedentario negli enti in dissesto

Gli Enti locali che attivano le procedure di eccedenza del personale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001, se la platea dei lavoratori interessati superano le dieci unità, hanno l'obbligo di attivare l'informativa e/o consultazione sindacale e, in mancanza di tale incombenza, la procedura di collocamento in disponibilità deve essere dichiarata illegittima e il lavoratore deve essere reintegrato. Secondo, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 5046/2020) la consultazione,



COORDINAMENTO TERRITORIALE

e/o informativa sindacale, non deve essere attuata in presenza della procedura di dissesto, stante una normativa speciale e vincolata. Si ricorda, inoltre, come la procedura speciale del dissesto sia stata estesa anche agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-*bis* del TUEL) i quali sono obbligati a ricalcolare la loro dotazione organica sulla base del rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente, secondo le indicazioni del decreto del Viminale (vedi ultimo d.m. 10 aprile 2017 valido per il periodo 2017-2019).

Ausiliario del traffico patteggia la pena per droga: licenziamento possibile

Ritorna in bilico la posizione del dipendente di una municipalizzata. Smentita in Cassazione la decisione con cui i Giudici d'appello avevano considerato non gravi i fatti contestati al lavoratore e accertati sul fronte penale. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5897/20; depositata il 3 marzo*) Prima l'arresto, poi il processo e infine il patteggiamento in merito all'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Plausibili anche conseguenze in ambito lavorativo, col rischio concreto di un licenziamento

Bluff sulle trasferte e rimborsi 'gonfiati': dipendente a casa

Appropriato per i Giudici il drastico provvedimento adottato dall'azienda nei confronti di una lavoratrice. I fatti accertati sono catalogati come truffa e rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 6095/20; depositata il 4 marzo*) Pessima idea, senza dubbio, quella del dipendente che bluffa sulle trasferte di lavoro, così da ottenere rimborsi più cospicui. Per l'azienda – e per i Giudici – si può parlare di "truffa".

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (SCAD. 3 APRILE 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2020-2021. (GU n.18 del 03-03-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 22 marzo 2020)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate. (GU n.15 del 21-02-2020).